



Dipartimento Previdenza e Assistenza

---

**Atti del Seminario sui fondi pensione  
svolto nei giorni 24,25/02/03 a Riccione  
e dedicato ai Dirigenti Sindacali della  
Fabi**

*RELATORI: Lorenzo Frignati ed Eugenio Ruggiero*  
Moderatore : Alberto Scanferlin

***Introduzione*** svolta da *Alberto Scanferlin a nome del Dipartimento Previdenza*

Un saluto cordiale a tutti i colleghi che hanno voluto dare la propria adesione a questo seminario! Seminario pensato dal Dipartimento Previdenza e realizzato in collaborazione con il Dipartimento Formazione.

Seminario che ha lo scopo di approfondire con voi i punti della normativa statutaria dei fondi pensione che il Dipartimento ha già individuato ed evidenziato attraverso uno specifico e dettagliato documento inviato ad amministratori, ai Sab e alle strutture aziendali.

Naturalmente, di questi aspetti normativi, oggi non saremo noi a parlarvi ma i nostri prestigiosi relatori:

il Dr. Lorenzo Frignati e il dr. Eugenio Ruggiero, ambedue appartenenti allo studio legale Visentini & Associati. Due professionisti molto brillanti che ci accompagnano già da tempo nel nostro peregrinare nella normativa riguardante la Previdenza.

Non possiamo non ricordare che - mentre parliamo di ritocchi o adattamenti agli Statuti, in relazione ai problemi emersi dall'esperienza concreta di vita all'interno dei Fondi - il Governo si prepara ad intervenire sulle regole di base della Previdenza Complementare e ciò probabilmente comporterà una nuova piccola rivoluzione.

Ricordo a coloro che intervengono per la prima volta ai nostri incontri la "mission" del Dipartimento Previdenza e Assistenza: dare assistenza tecnica ed offrire occasioni di aggiornamento professionale agli amministratori in primis ma anche a tutti quei dirigenti che, come voi, hanno l'incarico e la responsabilità di agire da "fonti istitutive" (cioè di curare la nascita, le trasformazioni e le riforme) dei fondi pensione.

L'esperienza ci dice che l'iniziativa, all'interno dei fondi negoziali, non può essere lasciata interamente nelle mani dei Direttori responsabili che sono, di massima, espressione delle aziende e ad esse subordinati gerarchicamente. Occorre che gli amministratori, tutti, ma, per quel che ci riguarda, almeno quelli che rappresentano gli iscritti alla Fabi ed i nostri dirigenti sindacali che stipulano gli accordi "previdenziali", siano sufficientemente preparati e si attivino nelle specifiche sedi.

Affrontiamo insieme, quindi, il lavoro di approfondimento dei prossimi due giorni, certi che ci sarà molto utile nel nostro impegno quotidiano a favore dei lavoratori!

***Intervento di Carlo Giorgetti, Segretario Generale della Fabi.***

Buon giorno a tutti.

Senza voler entrare nel merito delle questioni che affronterete durante i vostri lavori, vorrei solo fare alcune sottolineature:

Anzitutto ribadisco l'importanza del Dipartimento Previdenza e Assistenza e di questi seminari, svolti in collaborazione con il Dipartimento Formazione. Credo che essi non debbano rimanere episodici e, data la complessità e l'evoluzione continua della materia, vi invito a valutare l'opportunità di rendere più frequenti questi appuntamenti.

Quando, dopo alcune esperienze, decidemmo di costituire il Dipartimento, volevamo far sì che più persone fossero preparate per dare assistenza ai dirigenti impegnati nei vari fondi e ai lavoratori iscritti. Ora si comincia a vedere il risultato di questo impegno, e ciò è stato reso possibile solo con la disponibilità che tutto il Dipartimento offre ai colleghi e alle realtà che ne hanno bisogno.

A distanza di tempo si conferma come giusta la scelta che fu fatta circa due anni fa di chiedere l'assistenza di uno studio professionale valido e prestigioso come lo Studio Visentini & Associati.

Tale assistenza è divenuta essenziale al fine di garantire il necessario aggiornamento professionale ai nostri dirigenti impegnati nei fondi pensione.

Richiamo l'importanza della formazione, in questo caso della formazione previdenziale, nell'attività della nostra Organizzazione. Credo che sempre maggiori risorse debbano essere impegnate nella

formazione, intesa come strumento per assicurare la migliore tutela ai lavoratori che rappresentiamo.

A tutti i colleghi partecipanti i miei migliori auguri di buon lavoro!

## §

Il moderatore, prima di dare la parola ai relatori, mette in evidenza i contenuti della documentazione prodotta dal Dipartimento Previdenza negli ultimi mesi ed inserita in copia nelle cartelle dei partecipanti: anzitutto il documento sulle modifiche statutarie che lo stesso Dipartimento ritiene opportune o necessarie e che verranno riprese e sviluppate dagli interventi dei relatori.

Poi il documento di sintesi del recente Convegno Mefop sui fondi multicomparto, che affronta, insieme alla tendenza in atto nel mercato dei fondi, anche alcune problematiche specifiche di tale categoria di fondi (unicità o pluralità di posizioni?). Argomento, quest'ultimo, che dovrà essere attentamente seguito nei prossimi mesi insieme alla discussione in parlamento sulla delega previdenziale.

### **RELAZIONI E DISCUSSIONE**

**Dr. Eugenio Ruggiero:** *Grazie alla Fabi per aver voluto rinnovare la fiducia, in noi riposta, di formazione e/o distribuzione delle conoscenze nell'area articolata e complessa della Previdenza Complementare. Quando si tratta di previdenza si parla di una somma di tanti interessi anche personali (futura capacità di sostentamento fuori dell'attività lavorativa).*

*Dopo tanto silenzio del nostro legislatore sulla materia, la Previdenza Complementare negli ultimi anni, in virtù del progressivo deterioramento della previdenza obbligatoria, ha cominciato a rivestire per il Legislatore un interesse crescente, che ha portato ad un sovrapporsi persino eccessivo di legislazioni e regolamentazioni.*

La legge delega sulla previdenza

*Ora, come veniva accennato nell'introduzione di Scanferlin, giace in Parlamento un disegno di legge delega che contiene numerose ed importanti innovazioni in materia di Previdenza.*

*L'argomento va trattato con attenzione e responsabilità da parte di chi verrà a trovarsi in posizioni attiva e propulsiva sia nella fase di costruzione politica delle strutture, quindi nel ruolo di parte istitutiva, sia nella fase operativa e di vera e propria amministrazione dei fondi, soprattutto per le responsabilità soggettive di carattere economico o addirittura penale che di queste ultime sono proprie. Avere un quadro preciso di riferimento diventa sempre più fondamentale per operare nella previdenza complementare, la quale interessa, o sta per interessare, tutto il mondo produttivo.*

*Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, disposizioni riguardanti la previdenza sono contenute sia nella prefigurata riforma fiscale (Tremonti), sia nella prefigurata riforma del mercato del lavoro (Maroni). Tali disposizioni potrebbero essere classificate su tre livelli:*

- 1) Creazione di un più efficace incentivo fiscale per far affluire maggiori risorse alla previdenza complementare*
- 2) La destinazione del TFR alla stessa Previdenza Complementare*
- 3) Creazione di un quadro competitivo tra i fondi pensione o tra i soggetti che gestiscono la previdenza complementare.*

*Quanto al primo punto, l'intenzione del legislatore è di incrementare lo spazio di deducibilità della contribuzione, nonché di ridurre la tassazione (oggi dell'11%) sui rendimenti finanziari (che continuerebbero, almeno per il momento, ad essere tassati "per maturazione" in attesa di passare ad una tassazione "per cassa" al momento della prestazione).*

*Sul TFR l'intenzione del Legislatore è quella di ritrovare un meccanismo che, in via di diritto o in via di fatto, renda obbligatorio il suo conferimento ai fondi.*

*Per quanto riguarda il terzo punto, occorre ricordare che oggi vengono favoriti e meglio tutelati i fondi che nascono dalla contrattazione collettiva, e vi è la possibilità di operare il trasferimento della posizione ad altro fondo negoziale solo in caso di cambiamento di rapporto di lavoro o, ad un fondo aperto, di fatto, solo se si scioglie il rapporto di lavoro o vi è un accordo di liquidazione del fondo contrattuale con contestuale adesione collettiva.*

*L'intenzione del legislatore ora è quella di eliminare gli ostacoli alla creazione di una più piena concorrenzialità tra fondi, garantendo ai lavoratori la possibilità di spostare la propria posizione secondo convenienze economiche da un fondo all'altro, superando le barriere tra fondi chiusi e aperti. A questo proposito anche al Parlamento europeo si sta discutendo sui contenuti di una direttiva che dovrebbe assicurare il pieno riconoscimento - il problema è soprattutto fiscale - tra gli stati membri dei fondi pensione così come costituiti dalle normative nazionali, permettendo una concorrenzialità non solo domestica ma anche di livello europeo.*

*Questi sono gli scenari che si prospettano.*

*La legge delega ha già subito notevoli rallentamenti e modifiche in Parlamento. L'indirizzo politico va comunque verso una liberalizzazione, allentando la natura sindacal- collettiva che, secondo me, è imprescindibile, e che comunque dovrà fare i conti con gli assetti costituzionali (che giustificano il trattamento di favore riservato alla previdenza). Per cui, laddove non vi sia la tutela rafforzata prevista dall'art.38 della Cost., ci troveremmo alla tutela ordinaria del risparmio.*

*Due sono gli elementi che devono continuare ad essere presenti per restare nella tutela di cui sopra:*

*La solidarietà e l'accompagnamento al sistema obbligatorio visualizzabile nella prestazione in forma di rendita. Quindi laddove manchi l'elemento solidaristico e laddove manchi l'accompagnamento, traducibile poi nella prestazione in forma di rendita, saremmo di fronte ad un sistema che, malgrado l'orizzonte temporale di lungo periodo, di previdenziale avrebbe ben poco.*

*Già oggi il sistema, per molti aspetti, soprattutto fiscali, tutela il risparmio previdenziale piuttosto che favorire la previdenza in quanto tale.*

*Ora, la mia intenzione è di passare in rassegna tutta una serie di aspetti con riguardo alla amministrazione in senso ampio di un fondo. Dalla costituzione del fondo alle relazioni che si vengono a creare tra i vari soggetti che sul fondo interagiscono e per continuare poi con gli*

*assetto statutari e regolamentari, composizione del patrimonio e le modalità di gestione delle risorse (con particolare riguardo alla scadenza decennale che impone ai vecchi fondi di adeguare le strutture patrimoniali e gestorie), poteri e responsabilità degli organi di amministrazione nella gestione, relazioni tra fondo e popolazione degli iscritti.*

**Dr. Lorenzo Frignati:**

*Intervengo per precisare un paio di aspetti contenuti nel testo provvisorio della legge delega:*

*1) La portabilità del contributo datoriale: argomento su cui ci si gioca un po' tutto, perché nel testo della commissione si riconosce il diritto del lavoratore di...trasferire, insieme alla sua posizione maturata, anche il contributo del datore al fondo da lui prescelto.*

*Il testo va oltre: anche il TFR potrebbe essere conferito liberamente al fondo prescelto dal lavoratore.*

*2) Liberalizzazione del momento del pensionamento, nel senso di potere, il lavoratore, proseguire l'attività lavorativa oltre l'età pensionabile ottenendone certi vantaggi in termini retributivi. Mi riferisco alla previsione, già presente nella formulazione iniziale della legge delega, di abolire, in questi casi, la contribuzione obbligatoria, trasferendo in busta paga fino al 50% dei contributi non versati. Ora si aggiunge la possibilità di destinare questo incentivo retributivo in tutto o in parte alla previdenza complementare. Significativa l'aggiunta "fermi restando i limiti di deducibilità fiscale".*

**Domanda:** mi sembra che la Covip abbia già cambiato indirizzo per quanto riguarda la trasferibilità dei contributi datoriali ad un fondo diverso. In particolare mi sembra che vi sia una delibera che dice che, se vi è accordo tra le parti sul trasferimento della posizione individuale o collettiva, " non vi sarebbe motivo" per vietare la portabilità del contributo del datore. In verità, mi sembra che ci sia qualche fondo ove è prevista la facoltà di trasferire la posizione e la contribuzione del datore.

**Ruggiero:**

*La posizione della Covip consiste nel dire: se vi è accordo tra le parti, nulla osta.....*

*In precedenza, forse, la Covip aveva ecceduto nel comprimere la volontà delle parti stabilendo che non ci si poteva iscrivere ai fondi aperti salvo i casi in cui non esistessero fonti collettive. Con ciò creando un muro invalicabile tra fondi negoziali e fondi aperti.*

*Ora la Covip dà una interpretazione più coerente con il dettato della norma. Ad oggi, comunque, rimane nelle facoltà esclusive della contrattazione collettiva la possibilità di consentire all'iscritto il trasferimento da un fondo negoziale ad un fondo aperto.*

*Certo che, quando questo trasferimento fosse non solo possibile ma libero, da una parte il fondo preesistente non potrebbe più essere amministrato, ma andrebbe insorabilmente verso la liquidazione, dall'altra il datore di lavoro si potrebbe trovare nelle condizioni di trasferire mensilmente i contributi a 10 o 100 diversi fondi.*

*E' per questo che dovrebbe essere lasciato alla responsabilità delle fonti istitutive il compito di valutare la situazione e consentire "caso per caso" il consentibile.*

La concorrenza tra fondi

*Quindi, quando si intende promuovere una concorrenzialità, ci si deve ricordare che sono comunque in gioco le risorse dei lavoratori che devono servire a garantire loro un livello dignitoso di vita nel periodo post lavorativo. **La concorrenza sarà benefica solo se incentiverà l'efficienza e la capacità dei fondi di incrementare, attraverso buoni investimenti, il montante dei lavoratori, contenendo i rischi, e se eviterà di creare nuove difficoltà nella gestione dei fondi pensione negoziali esistenti.***

*Incentivare il buon investimento va a vantaggio dei lavoratori, ed una forma di incentivo è creare forme di raffronto che possono portare a una qualche forma di intercambiabilità.*

**Frignati:**

*La vaga indicazione della Covip è sicuramente superata dalle intenzioni della legge delega. Alcuni vedono in questa "liberalizzazione totale" una sorta di anarchia che metterebbe sottosopra i fondi negoziali. Ora, si tratta di vedere come questa intenzione si tradurrà in regole cogenti. Certo è che, la portabilità ipotizzata, è una portabilità totale, comprensiva, quindi, di contribuzione personale, contribuzione del datore ed, eventualmente, TFR.*

**Domanda:** Questo è sicuramente un punto cruciale. Ipotizziamo un fondo in difficoltà. Con la normativa di oggi, può il datore di lavoro fare accordi individuali con propri dipendenti per far loro trasferire la posizione e la relativa contribuzione verso un fondo aperto?

Con la nuova normativa si può ipotizzare che liberamente i lavoratori possano trasferire "armi e bagagli" ad altro fondo, senza curarsi della situazione del fondo da cui escono? Pensiamo ad esempio ad un fondo con parte del patrimonio investito in immobili. Non equivale questo alla morte dei fondi negoziali?

Su questa materia è da annotare anche la posizione di Mefop che ritiene opportuno limitare l'applicazione della nuova norma ai soli casi di trasferimenti su base collettiva. Questa previsione includerebbe sicuramente una riflessione tra le parti, prima di essere realizzata, ma non eviterebbe il rischio di gravi contraddizioni tra i soggetti sindacali che hanno creato il fondo collettivo e i soggetti sindacali (probabilmente diversi dai primi) che stipulano l'accordo di trasferimento collettivo.

**Domanda:** Nel caso venga approvata la norma così come presentata, e quindi ci fosse la liberalizzazione totale, potrebbe ritenersi legittimo, da parte di un datore di lavoro, incrementare il proprio contributo esclusivamente a favore degli iscritti che rimangono al vecchio fondo?

**Ruggiero:**

*Trasferimento individuale sulla base di accordo con il datore: è probabile che una posizione sorta da un accordo di questo tipo non possa configurarsi come una posizione di previdenza complementare a tutti gli effetti. Ciò nel senso che può sussistere una posizione presso un fondo aperto alimentata da un maggior reddito versato dal datore, ma sicuramente non potrà essere conferito il TFR che è destinabile alla Previdenza Complementare solo attraverso accordi collettivi. Poi lo stesso accordo individuale potrà essere impugnato da altri lavoratori appartenenti alla stessa posizione, se per esso non vi erano dei demandi nella contrattazione collettiva.*

*La nuova norma sulla libera portabilità, attualmente presente nel disegno di legge delega, una volta approvata, dovrà comunque essere tradotta in decreti attuativi entro un determinato termine.*

*Come è già avvenuto con il D. Lgs. 124, i decreti attuativi si dovranno occupare del problema della stabilità dei vecchi fondi. A ciò è servito, in particolare, l'art.18 del Decreto sopraindicato. Anche se, dobbiamo dire, il decennio previsto dal D.124 è passato invano, perché i vecchi fondi non sarebbero oggi pronti ad adeguarsi alle previsioni della legge.*

*Dovrebbe spettare agli accordi collettivi l'assestamento o la realizzazione di questo principio della libera portabilità. Vediamo come verrà scritta la norma. Se la norma sulla libera portabilità fosse tassativa, l'ipotesi della istituzione da parte del datore di un certo bonus di maggior contribuzione riservato ai dipendenti che rimangono al vecchio fondo, potrebbe configurarsi come pattuizione non legittima, in quanto distorcerebbe il principio di piena concorrenzialità tra le forme.*

**Frignati :**

*l'accordo individuale è difficilmente realizzabile. Esso farebbe cadere tutti gli aspetti di non tassabilità che sono legati alla forma collettiva. Per quanto riguarda l'ipotesi di uscita di parte degli iscritti di un certo fondo verso un fondo aperto, la responsabilità del ruolo ricoperto impone al CdA del fondo originario di garantire lo stesso trattamento a tutti gli iscritti, usando il criterio della proporzionalità.*

**Ruggiero:**

*Dove pattuire un eventuale aumento della contribuzione per il singolo iscritto? Nel rispondere a questa domanda cercherò di fare un po' di chiarezza sui ruoli dei vari assetti normativi di un fondo.*

Fonti istitutive e costitutive

*Anzitutto ci sono le fonti istitutive, cioè gli accordi che danno luogo alla istituzione del fondo. Poi ci sono le fonti costitutive, cioè lo statuto del fondo, sulla base del quale il fondo funziona, e, in alcuni casi il regolamento che stabilisce la disciplina di dettaglio.*

*Nel momento in cui il fondo nasce e inizia ad operare, regna "sovrana" l'organizzazione statutaria del fondo, alla quale occorre far riferimento al fine di capire ciò che il fondo e i suoi organi possono o debbono fare.*

*Gli accordi collettivi sottostanti hanno solo natura programmatica.*

*Quindi, da quando il fondo inizia a svolgere la sua attività, la contrattazione collettiva non ha più alcun ruolo, salvo che ad essa non rinvii lo Statuto in qualche sua parte.*

*Alle fonti istitutive è opportuno lasciare alcuni aspetti di operatività che sono propri delle relazioni tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, come ad esempio l'ammontare della contribuzione (anche perché essa può variare nel tempo), evitando, così, di dover affrontare la procedura, normalmente abbastanza complessa e onerosa, per modificare lo statuto ogni qualvolta varia la contribuzione.*

*Generalmente lo statuto ha la caratteristica della stabilità, cioè, contiene delle regole che non si intendono modificare frequentemente. Per quanto necessita in termini di gestione flessibile e quotidiana del fondo soccorre il regolamento la cui modifica non abbisogna né di*

*maggioranze assembleari né di approvazione dell'Organo di Vigilanza. E' per questo che, ad esempio i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni vengono fissati dal regolamento. Certamente non appartiene a quest'area di gestione flessibile la decisione di istituire il multicomparto. Tale assetto gestionale, poiché implica il trasferimento sui singoli lavoratori del rischio degli investimenti, deve essere regolato all'interno dello Statuto.*

**Domanda:** i lavoratori iscritti ad un fondo interno hanno diritto alle anticipazioni?

**Ruggiero:**

*il diritto alle anticipazioni è riconosciuto per legge ai “nuovi iscritti”, ai quali viene applicato per definizione il sistema a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale. A questo diritto lo statuto o il regolamento si deve adeguare.*

Le anticipazioni

*Lo stesso diritto non è invece riconosciuto ai vecchi iscritti ad un fondo interno. La decisione relativa si realizza solo con una specifica modifica regolamentare, la quale potrà essere attuata solo se compatibile con il mantenimento dell'equilibrio del fondo e con le prestazioni promesse agli iscritti.*

**Domanda:** Anticipazioni: il regolamento può stabilire massimali diversi per vecchi e nuovi iscritti? Concedere massimali più alti se vi è l'impegno alla reintegrazione? Stabilire plafond annui complessivi?

**Ruggiero:**

*la differenza, prevista dal regolamento, nel trattamento tra vecchi e nuovi iscritti deve essere motivata da circostanze che rendono differenti le situazioni degli uni rispetto agli altri.*

*Sarebbe legittima una norma statutaria che discrimina ma non lo è la norma regolamentare.*

*Anche il condizionare il superamento di un certo ammontare o di una certa percentuale dell'anticipazione all'impegno al reintegro- anche se parziale- sarebbe illegittimo. Il reintegro è e deve restare una facoltà.*

**Domanda:** è possibile che il CdA debba semplicemente osservare che l'erogazione di anticipazioni produce squilibri senza poter intervenire?

**Frignati:**

*il CdA deve amministrare il patrimonio con diligenza secondo i contenuti del contratto (statuto). Quindi, nel momento in cui, il CdA dovesse accorgersi che, continuare ad erogare le anticipazioni senza alcun limite individuale o plafond globale minaccia l'equilibrio del fondo stesso, dovrebbe proporre all'assemblea la necessità di una modifica statutaria tendente a prevedere quei limiti.*

**Domanda:** in molti casi lo Statuto stabilisce il diritto degli iscritti alle anticipazioni “entro i limiti e con le modalità stabilite dal regolamento”. Il regolamento, a sua volta, nello stabilire i limiti tiene, ad esempio, conto del fatto che i nuovi iscritti versano interamente al fondo il loro TFR e quindi non hanno alternative alla richiesta di anticipazione al fondo; e per questo motivo esso potrebbe stabilire un discrimine.

**Ruggiero:**

*se lo Statuto non ha stabilito criteri o limiti diversi è ben difficile farlo nel regolamento soprattutto nei confronti di iscritti che sono tutti nel sistema a contribuzione definita e capitalizzazione.*

**Domande:** se un collega ottiene una anticipazione e non esibisce la prevista documentazione, dovrebbe restituire la parte per la quale non dimostra la relativa spesa. Come viene trattata fiscalmente tale restituzione?

Quando la gestione delle anticipazioni e le relative erogazioni vengono delegate ad una commissione, quali responsabilità implica il compito di tale commissione?

Il vecchio iscritto può rivolgersi, per ottenere anticipazioni, sia al fondo sia alla Banca (presso la quale detiene almeno parte del TFR), quindi ha due possibilità, mentre il nuovo iscritto ne ha una sola. In questo, non vi è un discrimine?

Sulle modalità di gestione delle anticipazioni è uscito di recente l'orientamento Covip che conferma quanto finora emerso in questa sede ma aggiunge..che sono accoglibili le richieste relative alla estinzione di mutui per l'acquisto prima casa accesi dopo l'uscita del D.Lgs.124. Trovo la cosa sorprendente.

Posso avere delle precisazioni circa la teorica possibilità di reintegro, dopo aver ottenuto l'anticipazione?

**Ruggiero:**

*il fatto che vi sia una categoria di soggetti che ha una possibilità in più non costituisce valido motivo per una discriminazione. Posto che la legge si occupa direttamente del diritto dei soli nuovi iscritti a richiedere l'anticipazione, è lasciato allo Statuto il compito di stabilire se riconoscere un analogo diritto anche ai vecchi iscritti. Occorre però ragionevolezza e coerenza nel distinguere tra la posizione degli uni e quella degli altri, ad evitare di doversi trovare un giorno davanti ad un giudice, il quale possa stabilire che la discriminazione non è ragionevole, quindi è infondata.*

*Quando vi siano ragioni che rendano pericoloso per l'equilibrio del fondo riconoscere il diritto all'anticipazione, tali ragioni sono senz'altro "fondate" ai fini di non riconoscere ai vecchi iscritti il diritto alle anticipazioni.*

*Circa il non completamento della documentazione (dovuto al non perfezionamento di un acquisto) bisogna tener presente quanto segue: Occorre anzitutto precisare che spetta al CdA stabilire le procedure tese a dimostrare che i requisiti per ottenere l'anticipazione sono, secondo una fattispecie in formazione progressiva, in possesso dell'iscritto. Quindi concedere l'anticipazione sulla base della presentazione del preliminare, pretendere che entro un certo termine venga presentato l'atto di rogito definitivo e, in caso di non presentazione entro i termini, prevedere la revoca dell'anticipazione e l'attivazione delle procedure per il recupero della somma erogata. Questo tipo di responsabilità vale sia per il CdA che per le commissioni tecniche che siano delegate a tale ruolo. Ogni carenza o errore svolto dalla commissione resta sotto la responsabilità del CdA (salvo per questo la possibilità di rivalersi su chi ha eventualmente causato un danno).*

*Il reintegro può essere certamente fatto e per quanto riguarda la fiscalità viene trattato come la contribuzione, ed è deducibile entro i limiti noti.*

Anticipazioni su preventivo e a consuntivo

*Per quanto riguarda la possibilità di chiedere l'anticipazione per estinguere mutui, la Covip ci dice che ciò è ammesso, resta però all'autonomia del CdA stabilire che la spesa per l'acquisto può essere successiva (e di quanto) o antecedente (e di quanto) rispetto all'anticipazione. Io porrei un termine preciso, sia prima che dopo, per garantire una opportuna connessione causale tra spesa e anticipazione.*

**Frignati:**

*l'anticipazione era nata in maniera diversa. Il diritto era connesso e strettamente limitato alle quote di TFR conferite al fondo e l'erogazione avveniva nei limiti allora stabiliti dalle fonti istitutive. La legge 144/99 ha creato un terremoto, parlando esclusivamente dei nuovi iscritti, stabiliva che l'anticipazione poteva essere richiesta per l'ammontare dei contributi versati, il che è stato successivamente interpretato come "l'intera posizione maturata".*

*I problemi che molti si pongono circa l'opportunità di non riconoscere uguali diritti a tutti vanno valutati attentamente, anche perché molti vecchi iscritti hanno conferito l'intero TFR maturando.*

*Riguardo all'orientamento Covip io aggiungerei che risulta in esso evidente il peso della sentenza della corte costituzionale del 94 che ha ammesso quale utile documentazione anche il preliminare d'acquisto. Naturalmente la Covip è rimasta sulla falsa riga di ciò che avveniva anche per le anticipazioni di TFR, cioè di concederle sia su preventivo che a consuntivo (cioè dopo aver sostenuto la spesa). E' ovviamente più appropriata alle esigenze dei lavoratori la forma su preventivo, ma i problemi di gestione, ed in particolare di documentazione della spesa possono far propendere per la forma a consuntivo.*

Correlazione temporale tra evento e anticipazione

*Rimane importante la correlazione tra evento e anticipazione. Quindi, al di là dei limiti insuperabili posti da Covip, occorre che l'evento (spesa o accensione di mutuo) che motiva la richiesta di anticipazione sia avvenuto in momento ragionevolmente prossimo alla data della richiesta stessa.*

*Altro aspetto che vale la pena chiarire è quello relativo alla restituzione della parte della anticipazione ottenuta in eccesso rispetto all'importo della spesa. In questo caso dovrebbe essere restituito l'importo lordo, ma il fondo, se vuole evitare di percorrere strade impervie – anche se legittime – può accollarsi l'onere di rimborso nei confronti del fisco, utilizzando il meccanismo della compensazione, laddove riesca a recuperare la sua anticipazione non oltre il termine di presentazione del mod.770 (ottobre).*

*Laddove ci sia un fondo con un attivo impiegato in buona parte in immobili, che possono essere liquidati con i tempi propri del mercato immobiliare, e tale fondo si trovi nella necessità di far fronte alla liquidazione di volumi importanti di anticipazioni, si possono creare problemi di "squilibrio finanziario". E' per questo che il numero ed il valore delle anticipazioni devono sempre essere tenute sotto controllo. Altro aspetto, per la verità non ancora trattato da Covip, è l'anticipazione richiesta su più posizioni.*

*Vi è infatti anzitutto l'anticipazione di TFR e poi vi è quella della posizione.*

*Poiché è ormai pacifico che lo stesso soggetto può detenere posizioni su fondi diversi, ne consegue che quel tale soggetto può chiedere anticipazioni a detta pluralità di fondi. In relazione a ciò qualche fondo si è preoccupato di farsi dichiarare dall'iscritto che la somma complessivamente richiesta non supera il valore della spesa. Ritengo che la preoccupazione di detto fondo corrisponda alla opportuna diligenza dell'amministratore.*

Anticipazioni al lordo e anticipazioni al netto

*Ultimo aspetto importante riguarda il come erogare l'anticipazione; al netto o al lordo. Il lavoratore iscritto conosce l'importo della spesa, ma non conosce qual'è l'importo lordo che, al netto delle imposte, corrisponde all'importo della spesa. Quindi spetta al Consiglio, se non già precisato nello Statuto o nel Regolamento, stabilire se il fondo eroga il netto richiesto – accollandosi l'onere di calcolare e prelevare dalla posizione il corrispondente lordo – oppure se intende far carico all'iscritto del calcolo e della richiesta dell'importo lordo necessario da cui ricavare il netto per far fronte alla spesa.*

*La materia propone casi nuovi ogni giorno e vi è l'esigenza di affrontarli con un buon grado di flessibilità oltreché di prudenza.*

**Ruggiero:**

*quando esiste un precetto occorre chiedersi: qual è la sanzione? Qui la sanzione non c'è.*

Anticipazioni improprie

*Il Consiglio di Amministrazione che eroghi anticipazioni non dovute può provocare squilibri finanziari solo se il fondo opera secondo criteri di solidarietà. Se il fondo è a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, erogando una anticipazione non dovuta, non crea alcun problema agli altri iscritti. Quindi, sicuramente il CdA attua un comportamento irregolare, comportamento che, però, non è sanzionabile. Certo, nel caso di ripetute violazioni alle regole sulle anticipazioni, il collegio Sindacale può denunciare la cosa alla Covip. Ma quali iniziative può prendere la Covip?*

*La Covip ha un'unica arma (nucleare): il commissariamento del fondo. Cosa mai avvenuta per questi motivi. Ci può essere anche la successiva azione di responsabilità nei confronti degli amministratori imprudenti, ma solo se fosse evidenziato e provato un danno.*

**Frignati:**

*in qualche fattispecie vi può essere un danno fiscale. Se ad esempio viene trattata come anticipazione un'erogazione che non è supportata da alcuna delle motivazioni di legge, ciò significa che la tassazione che doveva essere applicata è quella progressiva. Un'eventuale sanzione fiscale comminata al fondo aprirebbe un contenzioso interno sulla ricerca delle responsabilità.*

**Domanda:** sul problema attinente alle anticipazioni improprie che, in teoria, dovrebbero essere restituite, sorge un conflitto all'interno del nostro CdA perché i consiglieri di parte aziendale vorrebbero perseguire gli iscritti interessati, ma sappiamo tutti che i lavoratori interessati non hanno la possibilità di restituire quelle somme.

**Frignati:**

*non c'è dubbio che il comportamento del CdA che eroga anticipazioni improprie è contrastante con le indicazioni Covip. Insisto sul fatto che il CdA dovrebbe valorizzare la correlazione temporale di cui parlavo*

*prima. Per quanto riguarda il conflitto che si può creare all'interno del CdA, vorrei mettere in evidenza come sia "normale" che il Consiglio non abbia opinioni univoche e che, quindi, decida a maggioranza.*

**Ruggiero:**

*l'azione con la quale il fondo chiede la restituzione della anticipazione è un'azione di "ripetizione di indebito", cioè si chiede la restituzione di quanto indebitamente erogato. Nell'esecuzione di tale azione, è conveniente per il fondo evitare di imboccare strade senza uscita. Quindi, con riferimento alle difficoltà di ottenere la restituzione dell'anticipazione al lordo, ritengo sia più opportuno e più efficace utilizzare la via a cui accennava poc'anzi Frignati, cioè quella della compensazione fiscale, piuttosto che avviare un'azione giudiziaria contro il lavoratore.*

**Domanda:** il mio fondo ha approvato un regolamento nel quale è previsto che le anticipazioni vengono erogate su presentazione dell'atto di acquisto e non prima. Ciò significa che, per pagare l'acconto all'atto del preliminare e il saldo al rogito i lavoratori utilizzano uno scoperto su cui pagano interessi di un certo valore. Alcuni colleghi lamentano di aver ottenuto l'anticipazione con un mese di ritardo rispetto alla presentazione dell'atto definitivo di acquisto, e chiedono al fondo il rimborso degli interessi bancari pagati nel frattempo. Qual è la vostra opinione in merito?

**Ruggiero:**

*Credo che il nodo sia: quali tempi prevede il regolamento tra la presentazione degli atti e l'erogazione della prestazione? Stabilire dei tempi significa evitare o limitare le responsabilità. Nel caso in cui il regolamento non fissi tali tempi occorre rifarsi ad un concetto di ragionevolezza.*

**Frignati:**

*attenzione, se di danno si deve parlare esso riguarda il differenziale di interesse tra il rendimento del fondo e l'interesse pagato alla banca (se quest'ultimo è più oneroso).*

**Domanda:** stiamo parlando di una prestazione alla quale troppo spesso si ricorre, e ancor più, temo, vi si ricorrerà, quando fosse previsto il conferimento obbligatorio del TFR. Non sarebbe opportuno un orientamento da parte dell'autorità di vigilanza affinché in tutti i fondi si limitassero le erogazioni di anticipazioni a tutto vantaggio dell'obiettivo primario della prestazione previdenziale?

**Ruggiero:**

Anticipazioni e finalità  
della Previdenza  
Complementare

*oggi il sistema di previdenza complementare è, per molti, un risparmio forzoso e nulla più. Finché non si riuscirà a focalizzare l'attenzione sui limiti a cui è destinato il sistema obbligatorio, non apparirà in tutta la sua rilevanza il ruolo della prestazione complementare in rendita per garantire una vita dignitosa ai pensionati futuri.*

**Frignati:**

*siamo di fronte ad un legislatore schizofrenico, che nega la prestazione in capitale al nuovo iscritto ma gli permette di spendere tutta la sua posizione attraverso l'anticipazione. Anche sul piano fiscale è prevista una penalizzazione per la prestazione in capitale (per favorire teoricamente la rendita) e poi si incentiva l'anticipazione. Il problema sollevato da Scanferlin è corretto e investe la credibilità della classe politica che ha sostanzialmente*

*indotto gli italiani a prendersi il “gruzzolo” prima possibile, perché “non si sa mai”, ed ha impedito di pianificare il futuro previdenziale.*

**Domande:** Se un fondo non ha posto alcun limite alle anticipazioni e depauperandosi il patrimonio si incorre in un aumento delle commissioni di gestione, si può considerare questo un danno e attribuirne la responsabilità agli amministratori?

I consiglieri di parte aziendale del nostro fondo, che sono anche amministratori dell'azienda, rifiutano di votare per una copertura assicurativa dei rischi degli amministratori. Noi rappresentanti dei lavoratori possiamo pretendere che la polizza venga comunque stipulata?

**Ruggiero:**

*Se lo statuto e il regolamento prevedono libertà di utilizzo dell'anticipazione non vedo quali responsabilità possano essere attribuite al CdA. A meno che nella clausola riguardante la commissione di gestione compresa nella convenzione non vi siano elementi di manifesta imprudenza. D'altra parte che la commissione di gestione sia inversamente proporzionale al valore del patrimonio gestito è una regola data dal mercato.*

*Non esiste alcuna regola che impone al CdA di deliberare la stipula di una polizza sui rischi legati all'amministrazione del fondo.*

**Domanda:** ritorno sull'argomento introdotto da altra domanda. Con questa rincorsa alle anticipazioni dove finirà la previdenza negli anni 2030, 2040? Finirà nel modo già previsto nello studio fatto recentemente dal CNEL, cioè il tasso di sostituzione dato dalla Previdenza obbligatoria oggi previsto mediamente al 67% nel 2030 sarà del 49,6%.

Se non vi è una consistente quota di previdenza complementare come farà l'anziano a sopravvivere? Il termine anziano equivarrà al termine povero?

**Ruggiero:**

*qui sta la responsabilità delle organizzazioni collettive, perché certe soluzioni è impossibile individuarle e soprattutto attuarle individualmente. Occorre che tali organizzazioni costringano “gli spiriti animali del singolo” ad una attenzione e lungimiranza di lungo periodo.*

**Frignati:**

*rivendico la capacità del Dipartimento Fabi e mia personale di sostenere queste tesi e di fare cultura previdenziale. Già nel dicembre 2001 affrontai il problema indicando la drammaticità delle previsioni. E' chiaro che negli anni a venire con il 40% di tasso di sostituzione non ci sarà modo di sostentarsi e ciascuno dovrà attrezzarsi.*

**Ruggiero:**

*il criterio chiave che ci deve guidare nelle problematiche attinenti le anticipazioni è che la legge vale per i nuovi iscritti, lo statuto vale per i vecchi iscritti, ma lo statuto vale anche per i nuovi iscritti nella misura in cui dettaglia le previsioni di legge.*

Adeguamento  
decennale alle  
previsioni del D.124

*Vorrei ora affrontare la questione delle esigenze di adeguamento normativo per i fondi preesistenti rispetto alle previsioni del D.Lgs. 124. Vi ricordo, a questo proposito, che la data di discriminazione tra vecchi e nuovi fondi è il 15 novembre 92 (data di entrata in vigore della legge delega 421) e non il 28 aprile 93 che segna invece il discriminazione tra vecchi e nuovi iscritti.*

*L'art.18 del D.Lgs.124 detta una serie di norme che tendono a salvaguardare le peculiarità dei vecchi fondi, nel senso di esentarli dall'applicare la normativa del D.Lgs.124.*

*Tali norme sono di carattere "speciale" nel senso che riguardano solo quei determinati casi di inapplicabilità del D.Lgs.124, fermo restando che ogni altra norma compresa nella stessa legge è sicuramente applicabile anche ai vecchi fondi e ai vecchi iscritti.*

*Tra queste norme speciali ci sono quelle relative alla composizione del patrimonio e alla modalità di gestione di tale patrimonio. Sappiamo che i nuovi fondi devono gestire il patrimonio solo attraverso intermediari, mentre i vecchi fondi possono svolgere una gestione diretta del patrimonio utilizzando le strutture gestionali tradizionali. Tale facoltà non ha una scadenza.*

*Laddove il vecchio fondo si adegui volontariamente alle previsioni del D.Lgs.124, diventerebbe illegittimo un successivo tentativo di modificare lo Statuto per tornare alla forma diretta.*

*Diversamente avviene per la composizione del patrimonio. L'art.6 del D.Lgs.124 prevede per i nuovi fondi che si tenga una gestione sana e prudente (massimizzazione dei rendimenti contenuta con l'esigenza di diversificazione e minimizzazione del rischio degli investimenti).*

*Nel sistema della previdenza Complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione non vi è paracadute, il che significa che il rischio grava sul lavoratore (futuro pensionato), per cui se, malauguratamente il mercato va male la posizione dell'iscritto va a diminuire con le aspettative di prestazioni pensionistiche, senza che il sistema offra alcuno strumento per salvaguardare la consistenza di tali prestazioni. L'unico strumento offerto dall'ordinamento è un sistema di controllo di carattere prudenziale sulle attività di investimento dei fondi, attraverso l'emanazione di un decreto che stabilisce i criteri cui deve improntare le sue scelte il fondo, in modo di minimizzare e ripartire il rischio (decreto 703/96).*

*Gli obiettivi del D.703 sono:*

- *diversificazione degli investimenti*
- *efficiente gestione del portafoglio*
- *diversificazione dei rischi*
- *contenimento dei costi di transazione*
- *massimizzazione dei rendimenti netti*

*Possono apparire formule vuote, però va evidenziato il fatto che la massimizzazione dei rendimenti è posta come l'ultimo dei criteri di gestione e più importanti risultano essere la diversificazione degli investimenti e la diversificazione del rischio.*

*Questo sta a sottolineare che non si tratta di investimenti speculativi ma di investimenti a carattere previdenziale nei quali la stabilità e la ragionevole certezza della prestazione diventano una connotazione essenziale dell'operatività del fondo.*

*Questo decreto non si applica ai vecchi fondi, perché essi possono non detenere solo risorse finanziarie e perché i criteri di ripartizione e limitazione del rischio non trovano applicazione nei vecchi fondi.*

*Un ultimo elemento importante del decreto riguarda i conflitti di interessi degli amministratori.*

Detenzione diretta o indiretta di immobili

*Questa inapplicabilità del decreto è limitata nel tempo e il tempo sta arrivando a scadenza. Infatti il D.Lgs.124 aveva dato 10 anni di tempo per uniformarsi ai nuovi fondi, ma tale adeguamento sarebbe avvenuto attraverso l'emanazione di specifiche norme da parte del Ministro dell'Economia.*

*Mi risulta che il Ministro Tremonti abbia già preso contatti con le varie associazioni di categoria per verificare come arrivare ad un decreto sulla materia. La direzione verso la quale l'ordinamento si muove è quella di una composizione puramente finanziaria del patrimonio anche dei vecchi fondi, con conseguente dismissione degli immobili o la trasformazione in detenzione indiretta degli stessi immobili attraverso la costituzione di società immobiliari.*

*La soluzione della dismissione degli immobili non può essere imposta da un giorno all'altro, visto che c'è un andamento di mercato che richiede tempi opportuni per le dismissioni. E' invece possibile realizzare rapidamente la soluzione della costituzione di apposite società immobiliari.*

*La realizzazione di società immobiliari però, con la legislazione fiscale attuale, causerebbe un aggravio notevole del peso delle imposte (dall'applicazione della patrimoniale dello 0,50-1,50 si passerebbe alla tassazione IRPEG, pari al 35,36 % dei redditi della società, + l'11% sui dividendi per il socio Fondo).*

*Allora, voi mi direte, cosa deve fare un vecchio fondo pensione per adeguarsi alle regole del D.Lgs. 124? La risposta è semplice e banale: nulla. Perché? Perché la norma che prevede l'adeguamento è una norma programmatica che rinvia la sua applicazione all'emanazione di un decreto specifico del Ministro dell'economia che fisserà modi e tempi attraverso i quali attuare tale adeguamento.*

*Nel caso in cui il fondo volontariamente si adegui- ad esempio nella composizione del patrimonio- senza attendere l'emanazione del decreto, sono previsti degli incentivi principalmente sulle imposte per i trasferimenti che, normalmente previste al 2% per le imposte ipotecarie e catastali e al 7,8% del valore dell'immobile per l'imposta di registro, sarebbero in questo caso ridotte alla misura fissa di circa Euro 54 per atto. Ma per potersi valere di tali incentivi occorre che la dismissione avvenga nel contesto di un progetto che includa una specifica modifica statutaria che, nel caso degli immobili, preveda il divieto di possederne direttamente. Ciò per quanto riguarda il lato dell'attivo.*

La trasformazione del fondo a prestazioni definite

*Voi sapete che il D.Lgs. 124 ha imposto, per i nuovi iscritti, il regime della contribuzione definita e della capitalizzazione. Ma per quanto riguarda i vecchi iscritti era molto diffuso, in particolare nel settore del Credito, il sistema a prestazione definita. Non vi è alcun obbligo di trasformazione, tanto è vero che, per permettere l'iscrizione al fondo di nuovi aderenti, è stata aggiunta in molti casi una sezione a contribuzione definita. Però, se si volesse trasformare un fondo a prestazione definita in contribuzione definita occorrerebbe far precedere la relativa modifica statutaria da un accordo tra le parti che detti i criteri attraverso i quali si vadano a calcolare i cosiddetti "zainetti" cioè le posizioni individuali di partenza di coloro i quali, precedentemente iscritti a prestazione definita, a partire dalla data*

*della modifica, iniziano ad assumere una posizione a contribuzione definita.*

*In questi casi l'accordo collettivo costituisce una sorta di transazione tra datore di lavoro, fondo e lavoratore, nella quale qualcuno rinuncia a propri diritti in cambio dell'acquisizione di nuovi diritti.*

*Qualsiasi accordo individuale non convalidato da un accordo collettivo, potrebbe essere impugnato entro un dato termine dal lavoratore stesso.*

*Dell'accordo collettivo il fondo dovrà dare ampia informazione agli iscritti, in modo che possano consapevolmente esprimersi nell'assemblea che dovrà approvare la modifica statutaria.*

*La modifica statutaria, una volta approvata a livello assembleare, rimane in un limbo fino alla definitiva approvazione della Commissione di Vigilanza. Nel frattempo continuano ad essere applicate le regole statutarie precedenti le modifiche.*

*Voglio ricordare che la Covip ha a disposizione 90 giorni per approvare le modifiche e tali 90 giorni cominciano a decorrere dal momento in cui viene depositata presso la Covip stessa la documentazione ritenuta, dalla medesima, completa. Ove ciò non fosse, la Covip chiederà altra documentazione e ciò farà sospendere il decorso del termine.*

*Quel termine deve essere considerato ordinatorio e non perentorio, nel senso che il superamento del termine non significa di per sé nulla. Quindi deve intervenire necessariamente l'approvazione di Covip per ritenere conclusa la vicenda della modifica statutaria.*

*D'altra parte un eventuale ritardo, ingiustificato da parte di Covip, nell'approvare una modifica statutaria, che dia origine a danni finanziari per il Fondo potrebbe essere impugnato in sede civile. Un precedente in questo senso lo troviamo in una sentenza di Cassazione (2000) che riconosceva una responsabilità dello stesso tipo in altra autorità di vigilanza (Consob)*

**Domanda:** Fondi interni costituiti come poste di bilancio. Il problema di adeguamento al D. 124 riguarda anche questi fondi? In particolare sarà loro imposto almeno di istituire il Patrimonio di destinazione ex art.2117, in modo di istituire anche un Comitato di Sorveglianza?

**Ruggiero:**

L'adeguamento per i  
fondi interni

*Un invito all'adeguamento per questi fondi è venuto dalla norma fiscale (art.70 del T.U.I.R.) che stabilisce che non sono deducibili per l'azienda gli accantonamenti a fondi di quiescenza e previdenza che non siano costituiti in conti individuali e con patrimonio di destinazione. Infatti molti di questi fondi si sono adeguati a tali innovazioni o hanno deciso l'esternalizzazione, costituendo, previo accordo collettivo, un ente terzo.*

*Non sono convinto che sia del tutto necessario un patrimonio di destinazione per dotarsi di un Organismo di sorveglianza. Credo invece che di un Organismo di sorveglianza vi sia bisogno ogni qualvolta si dia luogo ad un fondo pensione. Naturalmente, nel caso del semplice accantonamento di bilancio, non essendovi un patrimonio specifico da gestire, la sorveglianza potrà essere indirizzata solo al controllo sulla capienza o meno dell'importo accantonato rispetto agli impegni previdenziali assunti dall'azienda.*

*Circa la possibilità che un eventuale decreto avente l'obiettivo di adeguamento che abbiamo detto, possa obbligare le aziende al cui interno esistono questi fondi a esternalizzare o destinare uno specifico patrimonio, ci credo poco. E' mia opinione che se queste aziende hanno accettato di subire la nuova norma fiscale senza colpo ferire, qualcosa di grave ed instabile si nasconda in queste realtà.*

**Domanda:** Come si spiega allora il silenzio di Banca d'Italia circa la non reattività di certe aziende di credito rispetto alle nuove regole fiscali?

**Ruggiero:** *la Banca d'Italia fu silente anche con la gravissima vicenda del Banco Napoli. Ma il silenzio apparente di Bankitalia non equivale a disinteresse.*

**Frignati:** *la Bankitalia ha enfatizzato molto la necessità che nel bilancio di ogni azienda di credito venga adeguatamente rendicontato circa l'accantonamento finalizzato alla previdenza. Concordo sul fatto che il Comitato di Sorveglianza ha motivo di esistere ogni qualvolta vi sia un fondo interno e credo che il decreto in preparazione possa rafforzare tale concetto.*

**Domanda:** mi risulta che in tre fondi della provincia di Firenze, dotati di Comitato di sorveglianza già scaduti da parecchio tempo, nulla abbia detto la Banca d'Italia circa il loro rinnovo e circa i requisiti voluti dalla stessa Bankitalia. Disinteresse?

**Ruggiero:** *non è detto che il silenzio dell'autorità di vigilanza significhi riconoscimento del comportamento tenuto dalla singola azienda di credito.*

**Domanda:** Nei vecchi fondi non c'è sempre la figura del Responsabile. Spesso esiste una figura di "incaricato" o di segretario. Occorre integrare lo Statuto?

**Ruggiero:** *Credo che non vi sia un obbligo di "istituire" la specifica figura del Direttore Generale o del Responsabile quanto invece che rientri negli obblighi di diligenza del Consiglio di Amministrazione la individuazione di una struttura amministrativa che gestisca i problemi quotidiani che si presentano tra una seduta e l'altra del CdA.*

La figura del responsabile

**Domanda:** ma, nel caso specifico, l'incaricato agisce sotto la responsabilità del Presidente e risponde solo a lui!.

**Ruggiero:** *Il CdA deve attivarsi, e, se le cose non sono chiare, deve chiedere. Nessuno può trincerarsi dietro al fatto che "il Presidente non mi ha detto niente". Chi gestisce è il CdA. Al proprio interno possono essere conferite deleghe operative, ma tali deleghe devono essere controllate dai consiglieri, i quali, se occorre, devono sostituirsi al delegato. E' ben per questo che sono previsti precisi requisiti professionali per svolgere il compito di Consigliere. D'altra parte, se le informazioni richieste non vengono date, se le osservazioni o le preoccupazioni non vengono tenute in considerazione, il Consigliere ha la possibilità di far mettere a*

*verbale quelle osservazioni ed il proprio dissenso sulle decisioni prese dal CdA.*

*A sua volta il Collegio dei Sindaci prenderà atto delle dichiarazioni a verbale del Consigliere e, se del caso, comunicherà a Covip la situazione.*

*Tornando alla questione della designazione di un Responsabile, laddove questi non esista, ritengo che il CdA che non lo fa, se ne assume la responsabilità, nel senso che dimostra con il suo comportamento di poter gestire la situazione senza ricorrere a questa figura.*

**Frignati:**

*quando non si vuole nominare un Responsabile, normalmente è una questione di soldi. Quindi la persona competente c'è ma non la si vuole investire di un incarico ufficiale. In altri casi invece, la persona, che si rende disponibile al ruolo, non ha tutte le competenze o le capacità necessarie.*

**Domanda:** è possibile che le norme emanate di adeguamento alla 124 permettano ad un fondo come il nostro (Unicredit) semplicemente di congelare l'attuale composizione (2/3 immobili, 1/3 titoli)?

**Ruggiero:**

*è probabile che avvenga proprio questo.*

**Domande:** il Fondo della C.R. Trieste sta affrontando una modifica statutaria che trasformerà il fondo in contribuzione definita. Il patrimonio è oggi investito per metà in immobili e per metà in titoli. E' possibile, nel nostro caso, vendere gli appartamenti ai pensionati che li abitano e contemporaneamente offrire loro la liquidazione in capitale delle rendite in essere?

All'interno della Banca di Roma esiste un fondo degli ex dipendenti C.R. Roma che non è ancora stato trasformato. Sono stati richiesti i bilanci tecnici dal 93 in poi, ma la banca non ha ancora prodotto tale documentazione e gli incontri non hanno avuto seguito.

Ad oggi non sappiamo se l'azienda ha continuato a fare gli accantonamenti. Nel frattempo da 6 mila iscritti si è passati a poco più di 2000. Molti iscritti sono andati a lavorare presso altre banche, altri sono andati in pensione. Quali strumenti ha in mano il Sindacato ed il singolo iscritto per costringere l'azienda a trasformare il fondo?

**Ruggiero:**

Quando l'azienda si oppone alla trasformazione di un fondo interno

*il fatto che la banca non fa gli accantonamenti dimostra che essa vuole dimostrare un utile o una minor perdita non reale. La banca d'Italia per i fondi interni richiede la rendicontazione di cui abbiamo già parlato e, d'altra parte, se l'azienda è quotata (Capitalia lo è) il suo bilancio è anche certificato. Anche se su certe certificazioni è meglio non parlare.*

*Che può fare l'Organizzazione sindacale o il singolo iscritto per costringere l'azienda alla trasformazione? Nulla. Nel senso che esistono incentivi fiscali ma non c'è un obbligo di trasformare un fondo a prestazioni definite in contribuzione definita. E' necessario un accordo. Perché si arrivi all'accordo possono essere messe in atto alcune iniziative o pressioni.*

*Naturalmente, quando parliamo di accordo intendiamo "compromesso", che prevede anche per l'azienda aspetti di convenienza ( ad es. costi certi contro quelli incerti della prestazione definita).*

*Per i lavoratori si tratta di ottenere zainetti di entità soddisfacente.*

**Domanda:** in questa situazione possiamo chiedere di costituire il Comitato di sorveglianza?

**Ruggiero:** *certamente! Se però la Banca non ve lo concede e la Banca d'Italia non interviene, occorre andare in tribunale.*

**Domanda:** esiste un metodo di calcolo che si possa imporre all'azienda per costituire degli zainetti soddisfacenti?

**Ruggiero:** *assolutamente no! Le dimensioni degli zainetti sono argomento di trattativa. Ricordatevi però che le prestazioni (definite) non sono garantite soltanto dalla posta di bilancio,. E' tutto il patrimonio aziendale che garantisce tali prestazioni! Quindi un'eventuale incapacità dell'accantonamento dovrà vedere l'azienda provvedere alla necessaria integrazione.*

**Domanda:** Se un lavoratore che è iscritto ad un fondo interno a prestazione definita viene ceduto ad un'altra società cosa succede dei suoi diritti? Se li assume l'azienda subentrante?

**Ruggiero:** *le prestazioni definite sono dovute solo al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione stessa. Fino a quel momento per l'iscritto non vi è alcun diritto quesito ma solo una aspettativa.*

**Frignati:** *Laddove non intervenga un accordo o non sia previsto nulla in merito nel contratto di conferimento, è ben difficile per il lavoratore coinvolto nel conferimento di ramo d'azienda ottenere qualcosa di concreto. Certo è che in tali casi subentra una trattativa a tre tra banca cedente, banca subentrante e OO.SS. In tale ambito queste ragioni devono trovare una soluzione.*

Il caso del lavoratore iscritto ad un fondo interno e coinvolto in un conferimento di ramo d'azienda

*Tra le ipotesi di adeguamento delle vecchie forme al D.Lgs.124 c'è il caso di fondi che detengono immobili. Ne avete già parlato ma sottolineo il fatto che la creazione di società immobiliari determina un maggior carico fiscale per il fondo. E' quindi evidente la convenienza a conservare la proprietà diretta degli immobili e si spera che il fantomatico decreto, che dovrebbe essere emanato, lo consenta.*

*Ritornando all'emanazione del Decreto 124 vorrei ricordare che in quel momento il legislatore stabilì, con l'art.18, la salvaguardia dei trattamenti di coloro che in quella data erano già iscritti ai fondi a prestazione definita, similmente a quello che lo stesso legislatore fece nel '95 quando decise a chi doveva essere applicato il metodo retributivo e a chi doveva invece essere applicato il metodo contributivo.*

*La contribuzione definita portava con sé una novità di grande rilievo per le aziende: implicava la certezza dei costi previdenziali.*

*Ora, le resistenze residuali delle aziende, che hanno fondi a prestazioni definite, a trasformare tali fondi potrebbero anche essere motivate da considerazioni di ordine demografico (quanti sono i lavoratori interessati?).*

*In ogni caso la procedura per la trasformazione di un fondo a prestazione definita in un fondo a contribuzione definita è nota: si*

*parte dalle riserve o dagli accantonamenti –nel caso di un fondo interno- , se ne verifica l'adeguatezza rispetto agli impegni previsti dalla vecchia forma e, se sono adeguati, si parte da quanto disponibile per creare i cosiddetti zainetti.*

*Sul piano fiscale voi ricorderete che negli anni 90 era sorto il dubbio se alla costituzione degli zainetti dovesse essere applicato il limite di deducibilità individuale allora previsto. Ora è pacifico che l'operazione di individuazione degli zainetti costituisce un fatto neutro.*

*Naturalmente si pone il problema che l'accordo di trasformazione non possa essere successivamente impugnato. A questo fine è opportuno procedere ad una transazione individuale in cui il singolo lavoratore accetta lo zainetto a tacitazione delle sue aspettative previdenziali.*

*Laddove per i nuovi iscritti si fosse creata una copertura previdenziale attraverso accantonamenti indistinti dai vecchi iscritti, riteniamo che la non osservanza del D.124 non possa cancellare il diritto, a questo punto consolidato, dei "nuovi" di ottenere prestazioni complementari.*

*Al momento della trasformazione di un fondo a prestazione definita, si pone il problema di che fare delle pensioni in corso di erogazione. Una legge del 98 vietava di liquidare in capitale le pensioni derivanti da regimi a prestazioni definite. Questa norma, poi si è capito, riguardava solo le pensioni erogate "dal" 98 e non significava che per le pensioni in essere non si potesse più far nulla.*

*Oggi la prassi prevede il ricorso alla liquidazione in capitale delle vecchie pensioni, soprattutto per semplificare il futuro dei fondi che escono da una trasformazione. Qui la Covip impone che vi sia una percentuale di pensionati favorevoli (superiore al 70,80%) ad evitare che tale operazione serva ad accontentare alcune categorie di pensionati lasciando immutati e irrisolti eventuali problemi attuariali.*

**Ruggiero:**

*ritornando alla domanda di poco fa, circa l'opportunità di liquidare la pensione in capitale ai pensionati, affinché con essa essi possano acquistare l'appartamento che stanno occupando, richiamo alla vostra attenzione il dovere del CdA di lavorare per la crescita delle posizioni individuali. Quindi se i prezzi praticati ai pensionati sono prezzi di mercato, benissimo! Altrimenti ogni favore fatto ai pensionati costituirebbe un danno per gli attivi. L'operazione sarebbe comunque fattibile se fosse prevista dallo Statuto.*

**Frignati:**

La liquidazione  
delle pensioni in  
essere

*se si volesse chiudere la riserva pensionati, normalmente ci si scontrerebbe con un problema: è quasi impossibile che tutti i pensionati siano disponibili a trasformare la loro rendita in una prestazione una tantum in capitale. Allora, per tutti i pensionati che non rinunciano alla rendita, si chiede ad una compagnia assicurativa, di accollarsi l'onere di pagare la rendita, in cambio di un premio unico che terrà conto di tutti i rischi demografici della collettività dei pensionati e della eventuale rivalutazione che dipende dal rendimento della gestione separata.*

**Domanda:** chiedo al Dr. Frignati, a questo punto, di precisare meglio i termini della questione. A me risulta che si pone anzitutto in capo al fondo il problema di trasformare una rendita in capitale. E già qui occorre vedere quali tabelle di mortalità utilizza il fondo. Comunque sia, utilizzando le sue tabelle, il fondo calcola il capitale da offrire al pensionato. A questo punto occorre vedere se il pensionato accetta o rifiuta. Se rifiuta, rimane in essere il suo diritto alla rendita. Il fondo, nel tentativo di alleggerirsi dall'impegno ad erogare le rendite, può rivolgersi ad una Compagnia e dovrà chiedere ad essa di utilizzare il capitale testé calcolato per ogni pensionato, per erogare a ciascuno dei soggetti resistenti una rendita vitalizia.

E' chiaro che a questo punto conterranno una serie di fattori: le tavole di mortalità in uso presso la Compagnia che, in linea di massima, allungheranno la vita a tutti; il tasso tecnico, che volgerà sicuramente verso il basso, e i caricamenti in termini di copertura di costi e di guadagno sperato.

L'insieme di tali fattori porteranno o ad un premio maggiorato, per ottenere la stessa rendita che veniva precedentemente erogata dal fondo, o, a parità di capitale, una rendita inferiore.

E' così?

**Frignati:**

*è esattamente così. Però, in relazione al numero dei pensionati resistenti, che potrebbero essere pochi, in relazione anche ad eventuali risparmi ricavabili dall'operazione nel suo complesso, ed in relazione, infine, ad una qualche disponibilità aziendale ad aggiungere al piatto qualche ulteriore risorsa, ho visto concludersi felicemente molte operazioni.*

**Domanda:** Io sono nell'organismo di sorveglianza del fondo interno ex BNA. In tale fondo, trasferiti tutti gli attivi ad altro fondo neocostituito, gradualmente si sono ridotti di numero anche i pensionati. Infatti da circa 3000 sono oggi diventati 300. Però a questi pensionati nessuno ha mai detto che la loro rendita poteva anche diminuire.

Il patrimonio che garantisce la loro pensione ha incorporato un tasso tecnico del 4%, non sempre facilmente raggiungibile con l'attuale situazione di mercato.

Mi chiedo: può succedere che il patrimonio non sia sufficiente a garantire fino all'ultima rata di pensione all'ultimo pensionato? Se sì, chi deve garantire che ciò non avvenga?

**Ruggiero:**

*Nel momento in cui il lavoratore diventa pensionato e si consolida il diritto alla prestazione periodica, quello è un diritto quesito. Nessuno può ridurre, neanche di una sola lira, se non attraverso un accordo con gli interessati, tale prestazione periodica. Può naturalmente succedere che il debitore non sia più in grado di pagare per intero la rendita. A quel punto si dovrà trovare un accordo.*

*Nel caso del fondo interno il debitore è l'azienda, che non ha l'impegno di pagare solo con il limite dell'accantonamento a bilancio, ma fino all'estinzione del debito stesso. A garanzia del debito c'è l'intero patrimonio aziendale.*

**Domanda:** Se, in un fondo negoziale, i soldi non sono sufficienti a garantire il pagamento delle rendite fino ad estinzione e non vi è alcuna garanzia da parte dell'azienda, si può ridurre le pensioni ad evitare di intaccare le posizioni degli iscritti?

**Ruggiero:**

*bisognerebbe che in ogni statuto vi fossero diverse sezioni: sezione pensionati, sezione attivi. A quel punto, esse funzionerebbero come se fossero due patrimoni distinti, ciascuno con stessi obblighi e stessi diritti anche se concorrono sullo stesso patrimonio.*

Un problema che si pone in alcuni fondi: la riduzione delle pensioni in essere

*Mancando tale suddivisione in sezioni, in teoria potrebbero essere ridotte le pensioni in certi limitati casi, purché essi siano previsti dallo statuto.*

*Ma questo ragionamento è solo teorico perché sappiamo che Covip è nettamente contraria all'idea.*

**Domanda:** prima di cambiare argomento volevo chiedere un chiarimento circa un aspetto della trasformazione da prestazione definita a contribuzione definita. Il singolo iscritto è obbligato ad aderire al nuovo fondo, così come trasformato?

**Frignati:**

*Se il fondo esiste in quanto costituito da accordo, l'azienda ha la possibilità di disdire l'accordo e di affrontare una trattativa per creare un fondo diverso. Se la trattativa si conclude con un accordo, esso, in tutte le sue parti, è obbligatorio per gli iscritti.*

*Se tutto questo non è, allora non vi può essere costrizione.*

**Domanda:** riguardo alle regole per la corretta valutazione del patrimonio in bilancio, fino a quando è stata valida la valutazione a costo anziché a mercato? Quanto ai doveri del collegio dei sindaci, trovandosi essi, in un determinato fondo, in presenza di uno squilibrio e di una valutazione errata di una partita di titoli, possono non dare parere favorevole al bilancio? E', infine possibile per gli amministratori, in quanto non coperti da polizza di responsabilità civile, chiedere ed ottenere una liberatoria da parte dell'assemblea?

**Ruggiero:**

Le regole da seguire per la valutazione del patrimonio

*è intrinsecamente collegato al sistema della contribuzione definita e della capitalizzazione la valutazione ai prezzi di mercato (marking to market). Non potrebbe essere altrimenti se si devono poter valutare in qualsiasi momento le posizioni degli iscritti.*

*Se il fondo è a prestazione definita il ragionamento può cambiare, perché quel che conta è la prestazione promessa.*

**Frignati:**

*la valutazione a prezzi di mercato, nei fondi a contribuzione definita, è coerente anche con le regole fiscali che a tali fondi sono applicate. L'aumento di valore di un titolo, non evidenziato, non potrebbe concorrere al calcolo del rendimento del fondo su cui si applica l'imposta sostitutiva dell' 11%. Sarebbe, di fatto, una evasione fiscale.*

**Ruggiero:**

*di fronte ad una errata valutazione di una partita di titoli il dovere dei sindaci è di non dare parere favorevole al bilancio approvato dal CdA. Il Collegio Sindacale è responsabile della negligenza degli amministratori.*

*Circa l'ipotizzata liberatoria da parte dell'azienda nei confronti dell'operato dei Consiglieri da essa designati, essa non serve a nulla. Se l'operato dell'amministratore ha procurato dei danni al fondo e, quindi, alla pluralità dei soggetti che ad esso partecipano, sarà il fondo stesso, attraverso i meccanismi previsti, a chiedere ragione agli amministratori del loro operato.*

*Quanto alla possibilità che l'assemblea possa sollevare da responsabilità il CdA, è possibile.*

*Occorre però che vi sia una espressa deliberazione da parte dell'assemblea. Naturalmente l'assemblea delibera sulla base delle*

L'adesione  
collettiva ad un  
fondo aperto

*informazioni avute. Se alcune informazioni sono sottaciute ed emergono dopo la delibera dell'assemblea, la responsabilità permane.*

*Un argomento che ritengo opportuno trattare a conclusione della nostra discussione sulla trasformazione dei fondi, è quello dell'adesione collettiva ad un fondo aperto.*

*I fondi aperti sono enti che garantiscono le stesse prestazioni previste dal D. 124. che nascono in base all'iniziativa di soggetti specializzati intermediari professionisti nella gestione del denaro altrui (Banche, Sim, Sgr, Soc. di Assicurazione ecc.). Nelle intenzioni del legislatore tali fondi aperti dovevano sopperire all'assenza, in determinate situazioni, dei fondi negoziali.*

*L'accesso al fondo aperto è consentito anche sulla base di una adesione collettiva. Infatti, in presenza di un accordo per la istituzione di una forma di previdenza complementare, laddove il numero dei potenziali aderenti è basso (quindi non in grado di affrontare i costi fissi della creazione di un fondo negoziale) tale accordo può concludersi con la previsione di una adesione collettiva ad un fondo aperto, al quale sia il datore che i lavoratori verseranno le contribuzioni convenute.*

*La legge prefigura tale adesione collettiva come l'ultima istanza da far valere laddove non vi sia possibilità di utilizzare il fondo negoziale. La Covip ha portato all'estremo tale impostazione indicando che neanche ad esito di una trasformazione di accordi collettivi si possa aderire a fondi aperti. Qui si fa riferimento ai casi di fondi che hanno avuto poche adesioni e che le parti sociali interessate volevano trasformare. Poi la trasformazione è comunque avvenuta, passando, però, attraverso una procedura farraginoso di scioglimento del vecchio fondo e successivo trasferimento delle posizioni degli iscritti ad un fondo aperto.*

*In questo percorso vi è un costo di transazione: l'impossibilità di imporre il trasferimento. Il trasferimento, in quanto avviene dopo lo scioglimento, è una facoltà del lavoratore come quella di riscattare la posizione.*

*Passare ad un fondo aperto significa per gli aderenti perdere il controllo sulla gestione, che viene fatta sotto la responsabilità della società che lo gestisce. Non esiste pariteticità negli organismi. Resta solo la possibilità di verificare la performance di fine anno.*

*E se i risultati risultano insoddisfacenti rimane al singolo iscritto solo la possibilità di trasferire la posizione ad altro fondo, ma, in questo caso e secondo l'attuale normativa, perdendo il contributo del datore di lavoro e perdendo la facoltà di portarsi dietro la facoltà di conferire il TFR.*

*Il passaggio ad un fondo aperto può produrre una riduzione dei costi amministrativi ma fa entrare la previdenza complementare in una logica esclusivamente finanziaria, dove la partecipazione del lavoratore e del datore si limitano all'impegno sulla contribuzione, restando le sorti dell'investimento interamente demandate al soggetto promotore del fondo aperto.*

*Questi sono elementi su cui la riforma andrà sicuramente ad incidere. E, conseguentemente, i fondi aperti sono destinati a diventare dei*

*serrati concorrenti della previdenza complementare collettiva, soprattutto perché, con tutta probabilità, potranno gestire liberamente i contributi e TFR dei lavoratori che si ritenessero insoddisfatti della gestione dei fondi contrattuali.*

**Domanda:** nei fondi aperti opera lo stesso diritto alle anticipazioni che vige nei fondi contrattuali?

**Ruggiero:** *certamente, con gli stessi criteri e limiti, solo che lì vengono chiamati riscatti parziali*

**Domanda:** se le parti che stipulano l'accordo collettivo di adesione al fondo aperto intendono prevedere, al verificarsi di certe condizioni (ad es. rendimento insoddisfacente) l'uscita collettiva degli aderenti, lo possono fare?

**Ruggiero:** *si, purché sia lo stesso accordo collettivo di adesione a stabilirlo. In questo modo si può ottenere lo spostamento automatico della collettività ( senza andare a chiedere individualmente l'espressione di volontà) anche verso un eventuale fondo negoziale nel frattempo costituito.  
Naturalmente se dovessero mutare le aliquote di contribuzione (anche del solo datore di lavoro) si dovrebbe andare a chiedere a ciascun lavoratore una nuova espressione di volontà.*

**Domanda:** in caso di morte, fondi aperti e fondi contrattuali hanno previsioni diverse? Il fondo contrattuale prevede che in caso di non indicazione di beneficiari, si vada a vedere se vi siano moglie, figli, ecc. Nel nostro fondo abbiamo previsto nello statuto che in assenza di eredi legittimi possano ottenere la prestazione del caso morte anche i genitori non conviventi. E' legittimo?

**Ruggiero:** *è legittimo in quanto, prevedendo la legge che in assenza dei soggetti aventi diritto, l'iscritto può designare altro beneficiario, lo statuto si sostituisce all'iscritto prevedendo quale sia tale beneficiario.  
Ricordiamoci che la disposizione dell'art.10 comma 3 ter configura un ordine di priorità: se c'è la moglie, tutto alla moglie, se non c'è la moglie tutto ai figli, se non ci sono nemmeno i figli, tutto ai genitori se conviventi e a carico. La diversa designazione dell'iscritto può intervenire solo se mancano tutti questi soggetti. Restano però valide le previsioni statutarie dei fondi preesistenti che indichino un ordine di priorità diverso da questo, fino alla prima modifica che dovesse intervenire.*

**Frignati:** *circa il problema della trasformazione anche attraverso operazioni di concentrazione di fondi, occorre che vi sia adeguata informativa a tutti gli iscritti.  
Circa le modalità, occorre predisporre un progetto di fusione da sottoporre ai CdA interessati e alle assemblee, secondo principi assunti dalle regole societarie. La concentrazione poi segue, per quanto riguarda l'approvazione da parte di Covip, i tempi e le procedure previste per tutte le modifiche statutarie. E' sempre buona regola creare dei rapporti informali con Covip ad evitare di creare progetti inattuabili e per accorciare i tempi complessivi dell'operazione.*

*Un'altra regola da osservare con precisione è quella che non deve derivare dalla fusione un ampliamento dell'area complessiva dei destinatari.*

**Ruggiero:**

*l'ampliamento dell'area dei destinatari determina la nascita di un nuovo fondo, con tutte le conseguenze del caso. La Covip ha poi ammorbido la sua posizione, dicendo che la platea non si debba allargare "in buona sostanza", permettendo che, in certe operazioni in cui si crei un fondo di gruppo, possano aderire al nuovo fondo anche eventuali soggetti rimasti fino a quel momento senza copertura di previdenza complementare.*

A questo punto il moderatore illustra i contenuti della Comunicazione (che qui sotto riportiamo) presentata dal Dipartimento Previdenza come stimolo alla discussione di tutti i partecipanti.

<p><b>COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO</b></p> <p>L'iniziativa presa dallo scrivente Dipartimento, di svolgere il 1° seminario per amministratori dei fondi, sta già dando i primi frutti. L'approfondimento svolto in quella sede ha messo in evidenza la criticità di certi aspetti del ruolo di amministratore, finora ignorati o sottovalutati, sia dalle fonti istitutive, sia dagli stessi amministratori. Infatti le fonti istitutive, quando redigono gli statuti, raramente riescono a prevedere quanto possa pesare un articolo fatto in un certo modo anziché in un altro</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne è un classico esempio la norma, presente in parecchi statuti, che prevede che, in caso di parità di voti, il voto del presidente conti doppio. In questi casi è da verificare se la carica di Presidente sia di fatto appannaggio di una sola delle due parti rappresentate e se l'uso del doppio voto debba valere per le delicate deliberazioni concernenti l'affidamento ai gestori dell'amministrazione delle risorse e per le decisioni che possano comunque configurare conflitti di interessi.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Altro aspetto critico è la responsabilità connessa con il ruolo di amministratore, responsabilità che ciascun consigliere si porta sulle spalle, indipendentemente dal profilo che tiene, ma in stretta relazione alle decisioni che vengono prese, di volta in volta, dal CdA</li></ul>
<p>In caso di decisioni errate o inadempienze del CdA che causino danni al fondo, il rischio che corre il Consigliere d'amministrazione è quello di rispondere con il proprio patrimonio personale. Il rischio che corrono gli iscritti è quello di vedere ridimensionata la propria posizione a causa di quegli errori. Per evitare e prevenire tale evento è opportuno che:</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ciascun consigliere, nell'imminenza di una decisione che porti o possa portare un danno al fondo, faccia valere e mettere a verbale il suo voto contrario. Sono i principi di prudenza e diligenza che devono guidare in tali casi!</li><li>➤ si stipuli una polizza con primaria compagnia di assicurazioni che copra tale rischio di responsabilità civile (come fanno, di norma, i CdA delle società) e copra, soprattutto il rischio di ridimensionamento delle posizioni degli iscritti. Se tale polizza fosse prevista dallo stesso statuto, ne deriverebbe una maggiore tranquillità per tutti gli iscritti al Fondo.</li><li>➤ si riconosca ai Consiglieri di Amministrazione una indennità "risarcitoria", che sia ragguagliata al patrimonio amministrato dal fondo e alle eventuali, specifiche deleghe attribuite.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Altro aspetto importante su cui occorre intervenire è il sistema d'elezione di consiglieri e sindaci.</li></ul>
<p>Per quanto riguarda la nomina o l'elezione a membro del Collegio dei sindaci l'art.4 comma 4 del D.Min.Lavoro 211/97 stabilisce che il requisito professionale richiesto è, inderogabilmente, l'iscrizione al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Tutti gli statuti devono adeguarsi a tale norma.</p> <p>Per quanto riguarda la nomina o l'elezione dei Consiglieri di amministrazione, l'art.4 comma 2 dello stesso D.Min.Lavoro 211/97 stabilisce che i requisiti professionali richiesti consistono nell'aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:</p>
<ol style="list-style-type: none"><li>a) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario...(omissis)..</li><li>b) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione</li><li>c) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali</li><li>d) <b>funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria.</b></li></ol>
<p><u>Facciamo presente che la lettera d) è decaduta l'11.08.02, a conclusione del periodo transitorio di 5 anni previsto dallo stesso Decreto.</u> Il Ministro del Lavoro l'ha ripristinata, con decreto del 24.09.02, ma soltanto per i primi cinque anni di vita dei nuovi fondi.</p>

Di conseguenza, d'ora in avanti, tutti coloro che si candidano per il posto di amministratore in fondi istituiti prima del febbraio '98, dovranno inderogabilmente essere in possesso di (almeno) uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b) o c).

Prendendo atto di tale novità che rende le persone in possesso di tali requisiti merce rara e preziosa e avendo presente, inoltre, la tendenza in atto sul fronte delle prestazioni, dove chi approda alla pensione predilige (al 90%) la scelta in capitale, perdendo, di conseguenza, l'iscrizione al fondo, consigliamo di modificare gli statuti nel senso di:

- ◆ creare un solo collegio elettorale per tutti gli iscritti in servizio, in analogia con l'unificazione della categoria realizzata con la stipula del CCNL 11.07.99.
- ◆ eliminare o, almeno, rendere più flessibile il vincolo per il quale chi è attivo non può rappresentare in CdA i pensionati e viceversa.
- ◆ superare il requisito, tuttora previsto da molti statuti, di essere iscritti al fondo per potersi candidare al CdA.

Tali modifiche permetterebbero alle OO.SS., alla Fabi in particolare, di cercare i candidati per i prossimi rinnovi delle cariche all'interno di una platea sufficientemente ampia, puntando sulla qualità e sull'esperienza, per un incarico che non può essere svolto con superficialità.

- Un ultimo aspetto sul quale è opportuno intervenire è quello della cosiddetta "unicità" della posizione nei fondi multicomparto. Se n'è occupato recentemente un seminario del Mefop (Mercato dei Fondi Pensione) del quale forniamo un'ampia sintesi. (vedere altro documento a parte).

Le presenti note riassumono i motivi più urgenti di riforma degli statuti individuati dallo scrivente Dipartimento. Ve ne possono essere altri, meno noti e meno diffusi ma sui quali, su vostra segnalazione, siamo disponibili a fare ogni opportuna valutazione. Cordiali saluti.

Il Dipartimento

**Ruggiero:**

*il CdA non può diventare ostaggio del presidente che non intende mettere all'ordine del giorno determinati argomenti. Ci sono i mezzi (lettera raccomandata della minoranza prevista dallo Statuto, verbalizzazione del fatto, iniziativa del Collegio Sindacale anche nei confronti Covip per segnalare il fatto, ecc) basta usarli con saggezza e, quando serve, con determinazione.*

*A proposito dei rischi degli amministratori io raccomando di porre la massima attenzione al processo decisionale del CdA, che deve essere informato e prudente. A nulla vale sguainare le sciabole. Se la delibera appare improvvisata o imprudente, il consigliere deve far mettere a verbale il suo voto contrario e motivato. Occorre sempre tener traccia delle procedure seguite.*

*Se vi è interesse confliggente di un consigliere con il fondo, non si può parlare di processo decisionale avveduto e corretto.*

*Il D.703 stabilisce che, in presenza di un conflitto di interessi, si deve seguire una certa procedura.*

*Se tale procedura viene poi seguita, il consigliere in conflitto non può essere responsabile di eventuale danno causato da quella specifica decisione.*

*Il Consigliere di fondo preesistente, cui non si applica il D.M..703, è lasciato a se stesso, pur conservando interamente la responsabilità di dover agire nell'esclusivo interesse della collettività dei mandanti (gli iscritti).*

*Per quanto riguarda la polizza di responsabilità civile degli amministratori, essa è anzitutto legittima anche se non dovuta, e corrisponde ad una convenienza e ad una opportunità per il fondo prima che per gli amministratori. Nel momento in cui vi sia responsabilità dell'amministratore in un danno del fondo e l'amministratore, diventato a questo punto debitore del fondo, non*

*possiede risorse per farvi fronte, restiamo a livello di puro principio che non risolve il problema. Se invece attraverso la polizza, riempio, per così dire, le tasche dell'amministratore in modo che, in caso di bisogno questi possa coprire il danno, allora questo risolve i problemi non tanto e non solo dell'amministratore ma, soprattutto del fondo. Non c'è un conflitto di interessi per l'amministratore quando delibera per la stipula di una polizza. Semmai parlerei, in questo caso, di concorrenza di interessi perché va nella stessa direzione degli interessi del fondo. La polizza avrebbe carattere fideiussorio perché il fondo in caso di danno si rivale sulla compagnia e questa, nell'ambito delle previsioni della polizza si rivale in parte (franchigia o scoperto) sull'amministratore assicurato. E' opportuno che, comunque, gli amministratori partecipino al rischio.*

*Circa i requisiti: è vero! La questione sta diventando sempre più complicata. E teniamo presente che i requisiti vanno verificati anche per quanto riguarda i supplenti. Il sindaco supplente deve assolutamente essere iscritto all'albo dei revisori. Il consigliere supplente, invece, sarà verificato nei suoi requisiti soltanto nel momento in cui subentrerà al titolare. E a quel punto la legge non impedisce di completare (e non iniziare), se necessario, il triennio per l'acquisizione del requisito.*

**Frignati:** *attenzione che vi è l'obbligo per il CdA di informare l'assemblea circa il possesso da parte dei Consiglieri e Sindaci dei requisiti di professionalità e onorabilità.*

**Domanda:** 1° requisito: funzioni direttive presso banche, ecc. Oggi ci sono i quadri direttivi. Come deve essere interpretata la norma?

**Ruggiero:** *Covip interpreta nel senso di funzione direzionale, indipendentemente dall'inquadramento.*

**Domanda:** Circa il 3° requisito: partecipazione a organismi con finalità previdenziali.. valgono le esperienze all'interno dell'assemblea dei delegati?

**Ruggiero:** *la figura del delegato evita di convocare tutti gli iscritti al fondo. Quindi non corrisponde al requisito.*

**Frignati:** *la lettera c) si riferisce ai Comitati Provinciali INPS, o alle varie Casse Previdenziali delle categorie professionali.*

**Domanda:** il D.M.703 ha introdotto la questione della incompatibilità tra cariche nel CdA e partecipazione alle fonti istitutive. A quale grado di fonti istitutive si riferisce la norma?

**Ruggiero:** *La norma, obbligatoria solo per i nuovi fondi, si riferisce ai rappresentanti delle parti che hanno firmato gli accordi istitutivi del fondo.*

***Frignati:***

*multicomparto: L'iscrizione a più linee contemporaneamente è possibile nei fondi preesistenti purché sia prevista dallo statuto. Ma anche per i fondi di nuova generazione vi è un orientamento in Covip e negli ambienti ministeriali ad una maggiore liberalizzazione.*

***Conclusioni del Segretario Nazionale Matteo Valenti:***

Ringraziamo i docenti per il grosso lavoro svolto. Il dott. Ruggiero ha parlato per un giorno intero. Va evidenziata la capacità dei docenti di rendere una materia difficile e complessa, come quella previdenziale, interessante a tutti i partecipanti che, da parte loro, hanno dimostrato di seguire con attenzione e hanno contribuito intensamente con la loro partecipazione alla discussione.

Ringraziamo tutti e vi diamo un arrivederci al prossimo seminario che, come diceva il nostro Seg. Generale Giorgetti, dovrebbe svolgersi nel mese di maggio del 2003. Di nuovo grazie e arrivederci!